

Al Presidente della III Commissione consiliare

Proposte di emendamenti parzialmente sostitutivi degli emendamenti all'atto n. 130 – DDL di iniziativa della Giunta regionale “Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)”, presentati dai Consiglieri Capigruppo Ricci, Betti, Tagliaferri e Simonetti in data 10 novembre 2025 – protocollo 20250009478.

1) All'emendamento n. 6, articolo 4-ter, comma 4, le lettere f-bis) e f-ter) sono sostituite con le seguenti:

“f-bis) sistemazione di donne vittime di violenza che abbiano intrapreso un percorso di presa in carico presso i Servizi di cui ai Titolo III, Capo V, della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini) e per le quali i Servizi stessi abbiano segnalato una particolare situazione di urgenza non altrimenti risolvibile;

f-ter) sistemazione di persone vittime di atti di discriminazione e violenza, determinati in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso i centri di ascolto di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 aprile 2017, n. 3 (Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere) e per le quali i centri stessi abbiano segnalato una particolare situazione di urgenza non altrimenti risolvibile;”.

Relazione tecnica

L'emendamento integra le lettere f-bis) e f-ter) con le parole “e per le quali i Servizi (o i centri) stessi abbiano segnalato una particolare situazione di urgenza non altrimenti risolvibile”. Tale integrazione rafforza la condizione di emergenza/urgenza abitativa e di essere soggetti fruitori di intervento socio-terapeutico:

- ✓ della rete regionale di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne, definita dall'articolo 33 della Titolo III, Capo V, della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini), di cui fanno parte gli enti locali, le aziende ospedaliere, le aziende unità sanitarie locali, il CPO, i Centri antiviolenza e le Case rifugio;
- ✓ dei centri di ascolto per la prevenzione della discriminazione e della violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, attivati dalla Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 aprile 2017, n. 3 (Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere) nell'ambito dei finanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo I "Spese correnti" del Bilancio regionale per l'attuazione della stessa LR 3/2017.

Tali integrazioni alle lettere f-bis) e f-ter) rendono l'introduzione delle stesse, nel sistema dell'emergenza abitativa, specifiche di condizioni di emergenza già presenti nella norma vigente, di conseguenza valutabili ad invarianza finanziaria per il sistema di edilizia residenziale sociale regionale, anche se delineando alcune casistiche di beneficiari in modo più chiaro rispetto ad altri possibili beneficiari di assegnazioni in emergenza abitativa.

2) All'emendamento n. 6, l'articolo 4-quater è sostituito con il seguente:

Art. 4-quater

(Sostituzione dell'articolo 34-ter della l.r. 23/2003)

1. L'articolo 34-ter della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 34-ter

Riserva di alloggi a favore delle donne vittime di violenza in famiglia

1. I Comuni, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 29 e a quanto stabilito dall'articolo 30, possono riservare gli alloggi di ERS, fino all'8 per cento della disponibilità alloggiativa annuale, da assegnare a favore delle donne, anche con figli minori a carico, vittime di violenza in famiglia o di crimini domestici, che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso i Servizi di cui al Titolo III, Capo V, della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini).

2. Ai fini di cui al comma 1, gli alloggi sono assegnati tramite attribuzione degli stessi ai soggetti della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne di cui all'articolo 33 della l.r. 14/2016, previa apposita intesa tra i Comuni e gli stessi soggetti della Rete. L'intesa disciplina delle modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo.”.

Relazione tecnica

L'emendamento corregge le modifiche già proposte all'articolo 34-ter vigente, aggiungendo al comma 1 la parole “anche” prima di “con figli minori a carico”, per chiarire meglio la disposizione vigente che sembra riservare gli alloggi solo alle donne con figli minori, quando in realtà la volontà è quella di accogliere le donne ed eventualmente anche i figli a carico, come previsto dall'articolo 35, comma 3 della LR 14/2016. La modifica risulta quindi di coordinamento normativo con la norma di riferimento vigente e pertanto senza nuovi oneri per il bilancio regionale.

Inoltre alla fine del comma 1, vengono soppresse le parole “e che versino nell'urgente necessità, adeguatamente documentata di lasciare la propria abitazione familiare ovvero di non farvi rientro”. Tale soppressione adegua la normativa alla situazione di fatto, in cui le donne accolte negli alloggi riservati alle donne di vittime di violenza in famiglia, possono avere necessità di alloggio anche per un periodo successivo a quello dell'urgente necessità di lasciare la propria abitazione. Pertanto la modifica adeguando la disposizione normativa alla reale attuabilità ed efficienza/efficacia degli interventi previsti è valutabile ad invarianza finanziaria per il bilancio regionale.

Lo stesso emendamento rielabora in un unico comma 2, i vigenti commi 2 e 3, esplicitando l'attribuzione degli alloggi riservati ai soggetti della Rete composta da gli enti locali, le aziende ospedaliere, le aziende unità sanitarie locali, il CPO, i Centri antiviolenza e le Case rifugio, previa intesa tra i Comuni e la Rete, contemporaneamente sopprimendo tra i soggetti dell'intesa l'Ater regionale e la Giunta regionale. Tali modifiche alleggeriscono la procedura amministrativa per raggiungere l'intesa e la reale attuazione della riserva di alloggi finora non attuata. Pertanto si considera l'emendamento neutrale dal punto di vista finanziario.

3) All'emendamento n. 6, articolo 4-quinquies:

- al comma 2 dell'articolo 34-quater della l.r. 23/2003, come inserito dall'articolo 4-quinquies, dell'emendamento n. 6, le parole “l'ATER regionale,” sono soppresse.

Relazione tecnica

L'emendamento sopprime il ruolo dell'ATER regionale tra gli attuatori dell'intesa finalizzata per l'assegnazione degli alloggi riservati in favore delle persone di disabilità. Tale modifica risulta una semplificazione dell'attuazione della nuova disposizione proposta, pertanto neutrale dal punto di vista finanziario.

Relazione illustrativa

Gli emendamenti sub 1) relativi all'assegnazione in emergenza alle donne vittime di violenza e alle persone vittime di atti di discriminazione si impongono in quanto nella formulazione contenuta nel primo documento emendativo trasmesso alla Commissione mancava un esplicito riferimento alla situazione di urgenza in cui si devono trovare queste donne e queste persone ai fini dell'assegnazione stessa. Si tratta dunque di una indicazione indispensabile quale puntuale criterio da ricollegare alla ratio dell'articolo 34 della l.r. 23/2003, che è appunto quello dell'emergenza abitativa, ciò anche al fine di differenziare tali ipotesi rispetto a quelle contenute all'articolo 34-ter della stessa l.r. 23/2003 relativo alla riserva di alloggi a favore delle donne vittime di violenza in famiglia.

Proprio con riferimento a quest'ultimo articolo, inoltre, a questo punto, in opportuno coordinamento con le sopra citate modifiche apportate all'articolo 34 della l.r. 23/2003, con l'emendamento sub 2) si propone una sostituzione di tale articolo 34-ter eliminando la parte che richiedeva la situazione di "urgente necessità di lasciare la propria abitazione familiare", situazione invece compresa nelle ipotesi di cui al medesimo articolo 34 relativo all'emergenza abitativa. Inoltre, sempre con riferimento all'articolo 34-ter della l.r. 23/2003, al fine di rendere più veloce e snello il procedimento di assegnazione degli alloggi a favore delle donne vittime di violenza in famiglia, si è ritenuto più opportuno eliminare l'ulteriore passaggio dell'adozione della delibera da parte della Giunta regionale, rimettendo tutta la disciplina relativa a tale assegnazione all'intesa tra i Comuni e i soggetti della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne. La Rete, pertanto, diviene assegnataria diretta degli alloggi medesimi affinché sia garantita una gestione maggiormente efficiente ed efficace dell'assegnazione stessa.

Infine, con riferimento al nuovo articolo 34-quater della l.r. 23/2003 relativo alla riserva di alloggi in favore delle persone con disabilità, con l'emendamento sub 3) si propone l'eliminazione della figura dell'ATER regionale tra i soggetti coinvolti nell'intesa relativa all'assegnazione stessa, soggetti che più opportunamente sono individuati nei Comuni, nelle Aziende Unità Sanitarie Locali e negli enti del Terzo settore.

I consiglieri

Fabrizio Ricci (PRIMO FIRMATARIO)

Cristian Betti

Bianca Maria Tagliaferri

Luca Simonetti